SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 aprile 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1985

1986

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della sanità

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1005.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

istituzioni di filosofia.

Art. 2.

Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

malattie infettive dell'infanzia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1986
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 53

86G0319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1006.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere:

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 89, relativo al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

storia dell'arte antica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1986
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 51

86G0317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1007.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 23, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari per i tre corsi di laurea della facoltà di ingegneria, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

componenti e circuiti ottici;
tecnica del controllo ambientale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1986
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 52

86G0318

LEGGE 11 aprile 1986, n. **113.**

Piano straordinario per l'occupazione giovanile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani — di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 —, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle università, promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10,

comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici e loro consorzi possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le università.

2. In deroga al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico di valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto:

a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), o da un funzionario dell'Istituto, da lui designato;

b) dal direttore generale del collocamento della manodopera e dal dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

c) da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

3. Il Comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti vengono realizzati ed è coordinato da uno dei predetti membri, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del Comitato tecnico di valutazione sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Ai fini dell'approvazione hanno priorità:

a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati;

b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è sottorappresentata;

c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati;

d) i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro;

e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.

7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di L. 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a L. 200.000 per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

8. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall'assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti.

9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con

il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modalità della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non è ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione.

11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al pedetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma.

12. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione, dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati a norma dei precedenti commi 2 e 5. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.

13. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

14. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

15. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 2.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione, nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui al comma 1 del precedente articolo 1, nonché a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi, dei quali lire 279 miliardi saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire 291 miliardi faranno carico alle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima.

2. All'onere di lire 279 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto — in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, nonché di lire 39 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988 — al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile».

3. Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 139 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Per ciascun lavoratore assunto, entro il 31 dicembre 1988, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, e occupato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della presente legge rispettivamente nella misura del 20 e del 25 per cento. Il predetto contributo è corrisposto nella misura del 30 per cento alle imprese artigiane operanti nei settori delle produzioni tradizionali individuati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle regioni interessate.

2. I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi ai datori di lavoro che mantengono in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è concesso, per un periodo di un anno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.

4. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono erogati, con le modalità stabilite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, dalla gestione commissariale della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 17 novembre 1984, n. 775, e sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

Art. 4.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente articolo 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1986, di lire 242 miliardi per l'anno 1987 e di lire 300 miliardi per l'anno 1988.

2. Agli oneri previsti dal precedente comma, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede a carico degli stanziamenti disposti per i medesimi anni dalla legge per la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, eventualmente previsti dalle leggi regionali, nel limite del 35 per cento e, per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel limite del 50 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— L'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 (Testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno) al primo e al secondo comma così dispone:

«Art. 1 (*Sfera territoriale di applicazione*). — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Riéti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi».

— I primi sei commi dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) prevedono che:

«1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori».

— Il testo dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 264/1949 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) è il seguente:

«Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:

1) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;

2) giovani di età inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;
3) casalinghe in cerca di lavoro;
4) pensionati in cerca di occupazione;
5) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione».

Nota all'art. 1, comma 2:

Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 1, commi 6 e 7:

Per il testo dei primi due commi dell'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 1, commi 8 e 15:

Per il testo dei primi sei commi dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 2, comma 1:

Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:

«Art. 26. *(Finanziamento integrativo dei progetti speciali).* — Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 3, comma 1:

— Per il testo dei primi sei commi dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

— Per il testo dei primi due commi dell'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 3, comma 4:

Con la legge n. 775/1984, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (il testo coordinato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 23 novembre 1984), è stato previsto, all'art. 2, che gli interventi e le attività previste dall'art. 1 del predetto decreto-legge siano esercitate in via temporanea da un commissario governativo, sottoposto alle direttive ed alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Nota all'art. 5:

Per il testo dei primi due commi dell'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1041):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DE MICHELIS) il 29 novembre 1984.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 21 dicembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 16, 30 gennaio 1985; 5 febbraio 1985.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro), in sede referente, il 6 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 10ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 11ª, in sede referente, il 6, 13, 14, 21 febbraio 1985; 17 aprile 1985.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 5ª e 11ª, in sede deliberante, il 17 aprile 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 10ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 11ª, in sede deliberante, il 22 maggio 1985, 19 giugno 1985 e approvato il 20 giugno 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2989):

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 10 luglio 1985, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VIII, X e XII.

Esaminato dalla XIII commissione il 16, 17, 24 luglio 1985 e approvato il 19 febbraio 1986 (stralcio degli articoli 1, 2, 3, 5 che formano l'atto Camera n. 2989-*ter*).

Senato della Repubblica (atto n. 1041-*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, l'11 marzo 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 13, 19 marzo 1986.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 25 marzo 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 26 marzo 1986.

86G0361

LEGGE 17 aprile 1986, n. 114.

Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obblighi di comunicazione

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati

sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma 2.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorchè non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonchè la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonchè delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia puo eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità.

Art. 2.

Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari

1. La Banca d'Italia può scambiare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, informazioni con le autorità competenti degli altri Paesi comunitari anche ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata. Inoltre, se previsto da accordi internazionali basati sulla reciprocità, la Banca d'Italia può procedere allo scambio di informazioni con le autorità di controllo dei Paesi extracomunitari, nonchè stabilire che le disposizioni dei commi 3 e 6 dell'articolo 1 si applichino anche alle società e agli enti il cui capitale sia detenuto, direttamente ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, da aziende e istituti di credito aventi sede in un Paese extracomunitario.

2. I dati e le notizie ottenuti ai sensi della presente legge, anche a seguito di scambio di informazioni con autorità di controllo di Paesi esteri, sono utilizzati ai soli fini della vigilanza su base consolidata e sono tutelati dal segreto d'ufficio.

Art. 3.

Inottemperanza agli obblighi di comunicazione

1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonchè delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

2. La sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo 87, primo comma, lettera *a*), è elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni.

3. La Banca d'Italia, allorchè accerta ripetute inosservanze ai menzionati obblighi, può disporre l'alienazione delle partecipazioni che le aziende e gli istituti di credito sottoposti alla propria vigilanza detengono nelle società ed enti di cui all'articolo 1 aventi sede in Italia o all'estero, ovvero nelle società ed enti per il cui tramite vi partecipino indirettamente.

Art. 4.

Falsità nelle comunicazioni

1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitatti di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle

aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota al titolo:

La direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983, concernente la «Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C. 193/18 del 18 luglio 1983.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 31, 32, 33, 35 e 42 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 31. — Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'Ispettorato, nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto.

L'Ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'Ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare all'Ispettorato, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dall'Ispettorato.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo in ogni atto, lettera o annunzio, anche pubblicitario, che ad esse si riferisca devono indicare il capitale versato ovvero il fondo di dotazione e le riserve, secondo l'ultimo bilancio approvato».

«Art. 32. — Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunicherà conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'Ispettorato delle situazioni peiodiche stesse;

b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;

c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;

d) alla proporzione fra le diverse categorie sia di investimenti considerate in rapporto alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongano le leggi vigenti;

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;

h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.

Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le Casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo».

«Art. 33. — Il Comitato dei Ministri ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso».

«Art. 35. — L'Ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottopporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

c) di fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.

L'Ispettorato ha inoltre facoltà:

a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti di immobili e titoli azionari;

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perché i fidi stessi vengano concessi;

d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile dall'autorità giudiziaria, se non accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione del ricorso».

«Art. 42. — L'Ispettorato ha facoltà di disporre nei riguardi degli istituti indicati nell'art. 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Tali istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato i bilanci annui ed ogni altro dato richiesto.

Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli istituti predetti le disposizioni del 1° comma dell'art. 38.

Agli istituti indicati nell'art. 41 è applicabile la procedura di amministrazione straordinaria regolata dal capo II del titolo VII della presente legge, quando ricorrano le ipotesi prevedute nell'art. 57».

AVVERTENZE:

L'«Ispettorato», cui si riferiscono le norme sopra trascritte, è quello «per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito» di cui all'art. 11 del citato R.D n. 375/1936. Le sue funzioni sono state attribuite alla Banca d'Italia con D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691.

Il «Comitato dei Ministri» figurante negli articoli 32 e 33 è, ora, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

L'ultimo comma dell'art. 42 è stato aggiunto dalla legge 10 giugno 1940, n. 933.

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, recante lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:

«Art. 14. — Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35.

Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonché ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi.

La Banca d'Italia ha facoltà, nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario.

La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.

È abrogato l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370».

Nota all'art. 2:

L'art. 12 del D.P.R. n. 350/1985, concernente: «Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazone della legge 3 marzo 1985, n. 74» dispone quanto segue:

«Art. 12. — 1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorità creditizie collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità europea, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi la propria sede nel territorio della Comunità.

2. Le informazioni, le notizie e i dati acquisiti ai sensi del comma precedente sono tutelati dal segreto d'ufficio».

Nota all'art. 3:

Si riporta qui di seguito il testo degli articoli 87 e 90 del R.D.L. n. 375/1936:

«Art. 87. — Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire 5.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a lire 100.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61, comma terzo, 72, comma secondo, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a lire 5.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili».

«Art. 90. — Il capo dell'Ispettorato, sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione».

AVVERTENZE:

Il limite di L. 5.000 indicato nel primo comma, lettera *a*), e nel secondo comma del sopra riportato art. 87 è stato elevato a L. 10.000 dall'art. 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, a decorrere dal 15 dicembre 1981.

All'art. 90, al primo comma, per «Capo dell'Ispettorato» deve ora intendersi «Governatore della Banca d'Italia». Con riferimento al secondo e al terzo comma dello stesso art. 90, è da tener presente che la competenza ad emanare i decreti che comminino dette sanzioni pecuniarie spetta oggi al Ministro del tesoro quale vertice di tutto l'ordinamento settoriale del credito. Per la voce «Comitato dei Ministri» e per la voce «Ispettorato» v. l'avvertenza in calce alla prima nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 436):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 16 gennaio 1984.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 22 febbraio 1984, con pareri della commissione 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, l'8, 17, 24 maggio 1984; 11 dicembre 1984; 6 febbraio 1985; 26 marzo 1985; 29, 30 maggio 1985; 12, 20 giugno 1985.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 20 giugno 1985, con pareri della commissione 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante e approvato l'11 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3069):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 25 luglio 1985, con pareri delle commissioni I, III, IV e V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 9 ottobre 1985 (stralcio degli articoli 2, 3, 4 che formano l'atto Camera n. 3069-*ter*).

Senato della Repubblica (atto n. 436-*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 27 marzo 1986, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 3 aprile 1986.

86G0362

LEGGE 17 aprile 1986, n. **115**.

Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai presidenti ed ai vicepresidenti delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria spetta una indennità di carica determinata dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, tenuto conto della dimensione di tali enti, nonché di parametri di operatività aziendale stabiliti in via generale.

2. Il Ministro del tesoro determina altresì, con proprio decreto, le modalità per la corresponsione dell'indennità di carica spettante agli amministratori ed ai sindaci degli enti di cui al precedente comma.

3. È vietato agli amministratori ed ai sindaci delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria di partecipare agli utili.

4. Sono abrogati il primo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 21 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota al comma 1:

L'art. 11 (primo comma) della legge n. 14/1978, concernente «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici» stabilisce che «le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

È utile, pertanto, riportare anche il testo dell'art. 1 della stessa legge, ivi citato, del seguente tenore:

«Art. 1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge».

Nota al comma 4:

Il R.D. n. 967/1929 ha approvato il testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria. Si trascrive il contenuto dell'intero art. 21 di tale testo unico, i cui commi primo, terzo e quarto sono stati abrogati dalla legge qui pubblicata:

«Art. 21. — *È vietato agli amministratori ed ai sindaci degli enti indicati all'art. 1 di partecipare agli utili ed è vietato agli amministratori di ricevere compensi ed indennità salvo per chi eserciti le funzioni di direttore.*

È parimenti vietato agli amministratori, ai direttori ed ai sindaci degli enti suddetti di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, con l'istituto che amministrano e dirigono.

Potranno però eccezionalmente gli istituti di maggiore importanza consentire una medaglia di presenza agli amministratori.

L'ammontare della medaglia di presenza per gli amministratori degli enti di cui all'art. 1 del presente testo unico, sarà determinato nei rispettivi statuti organici degli enti».

Gli «enti di cui all'art. 1», ai quali si riferisce la disposizione sopra riportata, sono appunto le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1412):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 1° luglio 1985.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, l'8 luglio 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 19 settembre 1985 e approvato il 25 settembre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3168):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 7 novembre 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 26 febbraio 1986 e approvato, con modificazioni, il 12 marzo 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1412-*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 27 marzo 1986, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 3 aprile 1986.

86G0363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1986, n. **116**.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 15 aprile 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 19 aprile 1986, le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, stabilite con i decreti-legge 28 febbraio 1986, n. 40 e 13 marzo 1986, n. 63, con il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58 e con la relativa legge di conversione 17 aprile 1986, n. 109, nonché con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1986, n. 75 e 11 aprile 1986, n. 100, sono modificate nelle seguenti misure:

a) da L. 78.728 a L. 79.613 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 58.259 a L. 59.144 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero;

c) da L. 7.872,80 a L. 7.961,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

2. Rimangono ferme le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite in L. 18.023 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, nonchè in L. 17.763 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per gli oli da gas da usare come combustibili e in L. 6.068, in L. 7.082 e in L. 20.259 per quintale, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1986, n. 100, a modifica di quelle fissate con i decreti-legge 28 febbraio 1986, n. 40 e 13 marzo 1986, n. 63, e con la legge 17 aprile 1986, n. 109, di conversione del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 11

86G0385

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 marzo 1986.

Abilitazione dell'Istituto nazionale di credito edilizio S.p.a. a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 876.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1985 con la quale l'Istituto nazionale di credito edilizio S.p.a. ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, l'Istituto nazionale di credito edilizio S.p.a., è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno a condizione che l'utilizzo dei finanziamenti in questione avvenga nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dell'Istituto medesimo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

86A2789

DECRETO 4 aprile 1986.

Ampliamento della competenza territoriale della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, nel settore del credito fondiario, all'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardante le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e in particolare l'art. 1 che prevede, tra l'altro, che la competenza territoriale di tutti gli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio puo essere modificata soltanto con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la domanda con cui il Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario, ha chiesto l'ampliamento della propria zona di competenza territoriale, nel settore del credito fondiario, all'intero territorio nazionale;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

La competenza territoriale del Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario, è estesa, nel settore del credito fondiario, all'intero territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

86A2788

DECRETO 14 aprile 1986.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1985, decennali, relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1986 e scadenza 1° maggio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 313586/66-AU-83 del 16 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1985, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 77, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1985, fino all'importo di lire 8.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da eseguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1986 e scadenza 1° maggio 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse annuale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, pagabile alla scadenza del 1° maggio 1987 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 13,55%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 313586/66-AU-83 del 16 aprile 1985, meglio citato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da

corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° maggio 1985, emessi per lire 8.000 miliardi, è determinato nella misura del 13,55%, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 1° maggio 1987.

La spesa di L. 1.084.000.000.000, derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

86A2845

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 aprile 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Il Belvedere di S. Marinella, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 20 luglio 1985, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa Il Belvedere di S. Marinella, con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Il Belvedere di S. Marinella, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ugo Marrocchi in data 21 ottobre 1948, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Gianni Mennunni, residente a Roma, in piazza Ragusa, 24, ne e nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A2790

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 marzo 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236, del 17 settembre 1969, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dell'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Visti i decreti:

25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69/1970;

5 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78/1970;

2 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39/1971;

2 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264/1971;

16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67/1972;

10 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61/1973;

10 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247/1974;

9 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149/1979;

28 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246/1979;

3 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1980;

2 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278/1980;

5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75/1981;

15 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260/1981;

24 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153/1982;

2 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245/1982;

17 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22/1984;

17 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156/1984;

21 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2/1985;

23 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 363/1984;

Considerato che è opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza, modificare l'allegato al citato decreto 4 agosto 1969, sia con l'inserire un nuovo gruppo di sostanze chinoliniche sia con l'autorizzare, in detto gruppo, la nuova sostanza denominata Flumequine;

Ritenuto opportuno modificare talune condizioni d'impiego dell'antiparassitario denominato «Febantel» limitatamente á talune specie animali;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole in data 6 dicembre 1985;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità sul Febantel in data 27 novembre 1984;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Dopo il gruppo di sostanze indicato come «Furanici» nell'allegato al decreto 4 agosto 1969, citato nelle premesse, è inserito il gruppo denominato «Chinolinici».

Art. 2.

Nel gruppo «Chinolinici», di cui all'articolo precedente, è iscritta la voce «Flumequine», alle condizioni riportate nella tabella allegata.

Art. 3.

La voce «Febantel» del gruppo antiparassitari, è modificata secondo la tabella allegata e limitatamente alle specie e categorie di animali ivi indicate.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1986

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

ALLEGATO

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Chinolinici:						
Flumequine $C_{14}H_{12}NO_3F$	Volatili (escluse le ovaiole in ovodeposizione)	90 mg/lt acqua (9 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi	3-5 giorni	3 giorni	500
	Pesci	1200 mg/kg mangime (12 mg/kg peso vivo)	Foruncolosi da aeromonas, vibriosi	5 giorni	5 giorni	500
Antiparassitari:						
Febantel $C_{20}H_{22}N_4O_6S$	Bovini	400-20000 mg/kg mangime (7,5-10 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali e broncopolmonari da nematodi	1 giorno	5 giorni per bovini da carne 3 giorni per il latte	200
	Ovini e caprini	400-20000 mg/kg mangime (5-7,5 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali e broncopolmonari da nematodi	1 giorno	5 giorni per i soggetti da carne 3 giorni per il latte	

6A2606

DECRETO 3 aprile 1986.

Ulteriori norme relative alla scongelazione delle carni.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il regolamento di esecuzione alla citata legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Visto il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1977, n. 63, recante norme per la disciplina e vendita delle carni fresche e congelate;

Visto il decreto 3 febbraio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 5 febbraio 1977, come modificato dal decreto 1° aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 5 aprile 1977, recante norme sulla conservazione e sulla commercializzazione delle carni congelate;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma terzo, del citato decreto 3 febbraio 1977, che consente al Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, di autorizzare altre tecniche di scongelamento, rispetto a quella già stabilita dal comma secondo dello stesso art. 3;

Ritenuto opportuno autorizzare l'impiego di talune tecniche di scongelazione, in relazione a particolari esigenze tecnologiche e industriali;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

È consentita la scongelazione delle carni delle specie animali di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 1977, indicato in premessa, negli stabilimenti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale medesimo mediante l'impiego di acqua, alla temperatura non superiore a 14 °C, con sistemi a doccia o per immersione in vasca contenente acqua corrente.

L'acqua utilizzata deve possedere i requisiti di potabilità stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Le carni di cui al precedente art. 1 debbono essere scongelate in parti non inferiori al quarto e per i suini in parti non inferiori alla coscia od alla spalla.

Non è consentita la scongelazione di carni in pezzature inferiori a quelle succitate.

Il sistema di scongelamento per immersione in vasca deve assicurare un rinnovo continuo dell'acqua.

Art. 3.

Durante le operazioni di scongelazione la temperatura all'interno delle masse muscolari non deve essere superiore a 4 °C. Subito dopo la scongelazione le carni debbono essere sottoposte ad un procedimento di prosciugamento, eseguito in celle frigorifere mediante impiego di aria forzata a temperatura compresa tra 0 °C e 4 °C.

Art. 4.

Per gli stabilimenti indicati all'art. 1 nei quali viene effettuata la scongelazione ai sensi del presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, i requisiti minimi previsti dall'art. 28 e le norme igieniche di cui al successivo art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. Il personale addetto alla lavorazione presso i suddetti stabilimenti è tenuto ad osservare le disposizioni previste dagli articoli da 37 a 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, succitato.

Art. 5.

Il veterinario responsabile dell'impianto può disporre controlli adeguati nel corso delle operazioni di scongelazione delle carni, ivi compresi quelli microbiologici al termine dell'esecuzione della scongelazione stessa.

Art. 6.

Gli impianti che alla data dell'emanazione del presente decreto non siano rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 4 debbono provvedere all'adeguamento delle relative strutture entro un periodo massimo di un anno.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A2842

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 gennaio 1986.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 21 febbraio 1983, 10 luglio 1985, 18 luglio 1985 e 6 novembre 1985, della società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 28 novembre 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino:

1) tariffa 7/Index - temporanea in caso di morte a tassi di premio variabili ogni cinque anni e con indicizzazione annua della prestazione garantita e del premio, secondo le variazioni dell'indice del costo della vita. I tassi di premio, riferiti esclusivamente a durate multiple di cinque anni, sono gli stessi della tariffa 7, temporanea in caso di morte, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 22 agosto 1978, n. 11580;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di indicizzazione del capitale assicurato e del premio, da applicare alla suindicata tariffa 7/Index;

3) tariffa A.I.L. - assicurazione collettiva mista a prestazione rivalutabile, a premio annuo ed unico, per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto di lavoro;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suindicata tariffa A.I.L.;

5) tariffa 70 - assicurazione collettiva per la garanzia di un capitale decrescente, in caso di morte o di invalidità, complementare di coperture assicurative finalizzate alla costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro;

6) condizioni speciali di polizza della suindicata tariffa 70;

7) tariffa 1/v Riv. - vita intera, a premio unico. I tassi di premio sono gli stessi della tariffa n. 1, vita intera, a premio unico, approvata con decreto ministeriale 22 agosto 1978;

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla suindicata tariffa 1/v Riv.;

9) tariffa 3/K Riv. - vita intera, a premi annui temporanei. I tassi di premio sono gli stessi della tariffa n. 3, vita intera a premi annui temporanei, approvata con decreto ministeriale 22 agosto 1978;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla suindicata tariffa 3/K Riv.;

11) condizioni di polizza regolanti l'adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio, da applicare alle tariffe in forma mista e in forma vita intera a premio annuo costante.

Art. 2.

La S.p.a. Compagnie riunite di assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché il rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 20 gennaio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A1388

DECRETO 11 aprile 1986.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Thalassa South, in Crotone.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1986, con cui il tribunale di Crotone ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Thalassa South, con sede in Crotone, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Costa Tiziana e quindi con la S.p.a. Aerolinee Itavia, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Aerolinee Itavia ed è nominato commissario l'ing. Bruno Velani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Thalassa South, quale società collegata con la S.p.a. Aerolinee Itavia e preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Thalassa South, con sede in Crotone, collegata con la S.p.a. Aerolinee Itavia, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'ing. Bruno Velani, nato a Chieti il 10 agosto 1904.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A2874

DECRETO 11 aprile 1986.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Viaggi nel Sole, in Crotone.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 21 gennaio 1986, con cui il tribunale di Crotone ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Viaggi nel Sole, con sede in Crotone, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Costa Tiziana e quindi con la S.p.a. Aerolinee Itavia, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Aerolinee Itavia ed è nominato commissario l'ing. Bruno Velani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Viaggi nel Sole, quale società collegata con la S.p.a. Aerolinee Itavia e preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Viaggi nel Sole, con sede in Crotone, collegata con la S.p.a. Aerolinee Itavia, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'ing. Bruno Velani, nato a Chieti il 10 agosto 1904.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A2875

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 27 marzo 1986.

Integrazione del testo di cui alla lettera *A*) dell'art. 13 delle norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, contenute nella circolare n. 310476/MP datata 1° agosto 1974.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 5 luglio 1962;

Viste le «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti», contenute nella circolare n. 310476/MP datata 1° agosto 1974;

Viste le «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti», contenute nella circolare n. 310474/MP datata 1° agosto 1974;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985, con il quale è stata modificata la lettera *A*) (Accettazione dei contenitori cisterna) dell'art. 7 della circolare n. 310474/MP sopra citata;

Ritenuto opportuno, in attesa della revisione delle norme contenute nella citata circolare n. 310476/MP, di ammettere al trasporto marittimo anche veicoli cisterna stradali o ferroviari rispondenti alle norme del codice IMDG, edito dall'International Maritime Organization (IMO);

Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma del testo di cui alla lettera *A*) (Dimensionamento delle cisterne o botti di tipo L. 1 e L. 2) dell'art. 13 della circolare n. 310476/MP, citata nelle premesse, devono essere aggiunti i seguenti altri comma:

«Sono ammessi al trasporto marittimo anche veicoli cisterna stradali o ferroviari costruiti in applicazione delle norme del codice IMDG, edito dall'International Maritime Organization (IMO), per la costruzione dei veicoli cisterna "Type 1" o "Type 2" o "Type 4", che siano stati omologati e collaudati dall'ente tecnico».

«A tale fine, a giudizio dell'ente tecnico, possono essere accettati, in tutto o in parte, controlli e collaudi effettuati dalle amministrazioni o dagli enti qui di seguito indicati. In questo caso, da parte degli interessati, deve essere preventivamente inviata all'ente tecnico copia della relativa documentazione:

Ministero dei trasporti (Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

Ente ferrovie dello Stato;

amministrazioni ferroviarie europee secondo le norme della "Union international des chemin de fer";

istituti di classificazione esteri aderenti all'International Association Classification Societies (IACS);

altre amministrazioni od enti indicati dal Ministero della marina mercantile».

«I veicoli cisterna "Type 4" possono essere impiegati soltanto in viaggi internazionali o nazionali brevi, intendendosi per tali i viaggi nel corso dei quali la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove i passeggeri e l'equipaggio possono trovare rifugio e per i quali la distanza tra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha avuto inizio ed il porto finale di destinazione non supera le 600 miglia».

Art. 2.

Nell'elenco delle amministrazioni od enti preposti al rilascio di certificati di accettazione dei contenitori cisterna, di cui alla lettera *A*) dell'art. 7 della circolare n. 310474/MP, citata nelle premesse, come modificata dal decreto ministeriale 15 ottobre 1985, anch'esso citato nelle premesse, devono essere aggiunti i seguenti:

«altre amministrazioni od enti indicati dal Ministero della marina mercantile».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1986

p. *Il Ministro:* CERAMI

86A2604

DECRETO 28 marzo 1986.

Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 5 luglio 1962;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968;

Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

I prodotti chimici elencati nell'allegato al presente decreto sono classificati, ai fini del trasporto marittimo, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite nell'allegato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1986

p. *Il Ministro:* CERAMI

ALLEGATO

1. *Miscela di acidi organici con solventi clorurati.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto appartiene alle «Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose» (classe 3 - tabella sigla 3-C.67 bis).

Nota bene: i colli contenenti tale miscela devono recare, oltre che l'etichetta di liquido infiammabile (mod. C), anche quella di corrosivo (mod. H).

2. *Miscela di acidi organici ed inorganici con solventi clorurati.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito in classe 8 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

sigla: 8.107 bis;

denominazione: miscela di acidi organici ed inorganici con solventi clorurati;

formula: —
caratteristiche: miscela corrosiva nei confronti dei metalli e del vetro. Coinvolto in un incendio, sviluppa fumi tossici ed irritanti;
imballaggi ammessi: tipi 4.B e 7.B indicati all'art. 15 delle norme particolari relative alla presente classe. Gli imballaggi di tipo 4.B, fusti metallici, devono essere rivestiti internamente con adatta materia;
etichetta: mod. H;
stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte;
stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte.

Note:

1) per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe;
2) per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3. *Maneb e preparazioni a base di Maneb, stabilizzati contro la combustione spontanea.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito in classe 4.3 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

sigla: 4.3.40 bis;
denominazione: Maneb e preparazioni a base di Maneb, stabilizzati contro la combustione spontanea (Etilen bis 1,2-Ditiocarbammato di manganese);
formula: $(SSCNHCH_2CH_2NHCSS)$ Mn;
caratteristiche: polvere gialla. Può sviluppare fumi tossici, irritanti o infiammabili in presenza di umidità, se coinvolto in un incendio o a contatto con acidi;
imballaggi ammessi:

a) recipienti metallici, contenenti non più di kg 15, imballati in:
casse di legno. Peso massimo del collo: kg 125;
casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55;

b) fusti di cartone o di legno compensato imballati con rivestimento interno impermeabile. Peso massimo del collo: kg 150;
c) sacchi di materia plastica contenuti in un sacco di juta, oppure in un sacco di polipropilene tessuto o in un sacco di carta a 5 strati. Peso massimo del collo: kg 25;
d) barili di legno, con rivestimento interno impermeabile, contenenti non più di litri 250;
e) fusti di metallo, contenenti non più di litri 250;
f) sacchi di materia plastica, contenenti non più di kg 2, imballati in casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55;
g) sacchi di carta, contenenti non più di kg 5, con rivestimento interno impermeabile, imballati in una cassa di cartone. Peso massimo del collo: kg 55;

etichetta: mod. D_3;
stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli acidi, dagli alloggi e dalle derrate alimentari;
stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, lontano dagli acidi, dagli alloggi e dalle derrate alimentari;

Note:

1) per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe;
2) per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe;
3) il «Maneb e preparazioni che contengono almeno il 60% di Maneb» è compreso nella classe 4.2, tabella sigla 4.2.30 bis.

Elenco di prodotti appartenenti alla sigla 4.3.40 bis:

Mancozeb;
Mancozeb WP 80 (Nemispor).

Nota bene:

1) nelle «note» contenute nella tabella sigla 4.2.30 bis (Maneb e preparazioni che contengono almeno il 60% di Maneb), di cui all'allegato al decreto ministeriale 5 febbraio 1981, citato nelle premesse, deve essere inserita la seguente nota:

«6) il « Maneb e preparazioni a base di Maneb, stabilizzati contro la combustione spontanea» è compreso nella classe 4.3, sigla 4.3.40 bis;

2) nell'elenco di prodotti appartenenti alla stessa tabella 4.2.30 bis la voce «Mancozeb WP 80 con Nemispor» deve essere modificata come segue: «Mancozeb WP 80 (Nemispor)».

4. *Miscela di policloruro di alluminio e solfato di alluminio in soluzione acquosa.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto appartiene alle «Soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida» (classe 8 - tabella sigla 8.126 bis).

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: tale prodotto appartiene alla voce «Liquidi corrosivi e/o caustici di natura acida o alcalina», di cui agli elenchi allegato 1 alle circolari n. 310474/MP e n. 310476/MP, datate 1° agosto 1974, relative, rispettivamente, al trasporto marittimo di merci pericolose in contenitori cisterna ed in veicoli cisterna.

5. *Alluminio alchili.*

Trasporto marittimo in contenitori cisterna: oltre che in contenitori cisterna di dimensione massima e di peso massimo non superiori ai limiti in vigore per i contenitori ISO da 10 piedi, il cui trasporto è stato approvato con la circolare di questo Ministero n. 3100126/MP datata 25 febbraio 1977, gli alluminio alchili possono essere trasportati via mare anche in contenitori cisterna da 20 piedi a condizione che vengano osservate le prescrizioni poste con la circolare n. 310474/MP datata 1° agosto 1974, relativa al trasporto marittimo di merci pericolose in contenitori cisterna, più le seguenti altre:

1) per ciascun viaggio può essere effettuato il trasporto di un solo contenitore cisterna;

2) il contenitore cisterna deve essere di dimensione massima e di peso massimo non superiori ai limiti in vigore per i contenitori ISO da 20 piedi;

3) le operazioni di riempimento del contenitore cisterna devono essere completate con polmonazione di un gas inerte, ritenuto idoneo e compatibile da chi procede al riempimento, ad una pressione di circa 0,5 kg/cm². Il grado di riempimento massimo deve essere non superiore al 90%;

4) le operazioni di trasferimento del contenitore cisterna da carro ferroviario a carrello di carico e viceversa, nonché l'imbarco e lo sbarco dalla nave di tale carrello, oppure le operazioni di imbarco e di sbarco del contenitore cisterna che non sia sistemato su carrello di carico, devono essere effettuate con estrema cura, alla presenza continua di un esperto nelle operazioni di caricazione e stivaggio, opportunamente istruito sulla pericolosità del prodotto;

5) a proravia e a poppavia della zona scoperta del ponte ove è sistemato il contenitore cisterna, per una distanza di circa 10 metri, non deve essere sistemata qualsiasi altra merce pericolosa, né autoveicoli contenenti carichi unitariamente pesanti. La distanza del contenitore cisterna dai fianchi e dalle estremità prodiera e poppiera della nave deve essere non inferiore ad un quinto della larghezza della nave stessa. Inoltre, il contenitore cisterna deve essere sistemato a distanza non inferiore a 5 metri da: locali di alloggio, locali di servizio, locali macchine ed altri locali comunque frequentati dall'equipaggio;

6) qualora il contenitore cisterna sia sistemato su un carrello di carico, i dispositivi di ancoraggio del contenitore cisterna al carrello, nonché i dispositivi di rizzaggio di quest'ultimo sul ponte devono essere realizzati secondo quanto stabilito dall'art. 7, lettera *D)*, della circolare n. 310474. I disegni di tali dispositivi di ancoraggio e di rizzaggio devono essere approvati dall'ente tecnico che provvede anche al collaudo dei relativi materiali;

7) in attesa che da parte del Ministero della marina mercantile vengano approvati estintori caricati a polvere chimica aventi capacità di kg 90, a bordo della nave devono essere disponibili quattro estintori di capacità non inferiore a kg 45 ciascuno e quattro estintori di capacità non inferiore a kg 10 ciascuno, tutti caricati con polvere chimica idonea, secondo le indicazioni della ditta produttrice degli alluminio alchili. Detti mezzi antincendio devono essere tenuti in luogo protetto dalle intemperie, in prossimità della zona di stivaggio;

8) non deve essere eseguita alcuna movimentazione del contenitore cisterna dopo l'imbarco e prima dello sbarco;

9) lo spessore minimo del contenitore cisterna non deve essere inferiore a mm 10;

10) tutte le chiusure del contenitore cisterna devono essere situate al di sopra del livello del liquido e nessuna tubazione o diramazione deve attraversare le pareti del recipiente al di sotto del detto livello;

11) le aperture devono poter essere chiuse ermeticamente e le chiusure devono essere protette con apposito cappuccio;

12) il contenitore cisterna deve essere previsto per una pressione non inferiore a 10 kg/cm².

86A2605

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 70

Corso dei cambi dell'11 aprile 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1580 —	1580 —	1580,40	1580 —	1580,50	1580,50	1581 —	1580 —	1580 —	1580 —
Marco germanico	685,300	685,300	684,95	685,300	685,25	685,23	685,170	685,300	685,300	685,30
Franco francese	215,160	215,160	215,39	215,160	215 —	215,19	215,220	215,160	215,160	215,15
Fiorino olandese	608,400	608,400	608,75	608,400	608,50	608,42	608,450	608,400	608,400	608,40
Franco belga	33,755	33,755	33,77	33,755	33,75	33,75	33,764	33,755	33,755	33,75
Lira sterlina	2332 —	2332 —	2334 —	2332 —	2332 —	2332,50	2333 —	2332 —	2332 —	2332 —
Lira irlandese	2082 —	2082 —	2085 —	2082 —	2082 —	2082,25	2082,500	2082 —	2082 —	—
Corona danese	186,230	186,230	186,25	186,230	186,25	186,20	186,180	186,230	186,230	186,22
Dracma	10,980	10,980	10,98	10,980	—	—	10,985	10,980	10,980	—
E.C.U.	1475,100	1475,100	1477 —	1475,100	1475 —	1475 —	1474,900	1475,100	1475,100	1475,10
Dollaro canadese	1137,700	1137,700	1140 —	1137,700	1137,50	1137,70	1137,500	1137,700	1137,700	1137,70
Yen giapponese	8,851	8,851	8,87	8,851	8,847	8,48	8,844	8,851	8,851	8,85
Franco svizzero	818,350	818,350	818 —	818,350	817,75	817,87	817,400	818,350	818,350	818,35
Scellino austriaco	97,540	97,540	97,71	97,540	97,50	97,57	97,610	97,540	97,540	97,54
Corona norvegese	217,800	217,800	218,25	217,800	218 —	217,95	218,100	217,800	217,800	217,80
Corona svedese	216,300	216,300	216,50	216,300	216 —	216,17	216,050	216,300	216,300	216,30
FIM	303,700	303,700	304,50	303,700	304 —	303,97	304,250	303,700	303,700	—
Escudo portoghese	10,560	10,560	10,40	10,560	10,50	10,49	10,430	10,560	10,560	10,55
Peseta spagnola	10,828	10,828	10,83	10,828	10,85	10,83	10,835	10,828	10,828	10,82
Dollaro australiano	1132 —	1132 —	1130 —	1132 —	1132 —	1132,35	1132,700	1132 —	1132 —	1132 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1580,500
Marco germanico	685,235
Franco francese	215,190
Fiorino olandese	608,425
Franco belga	33,759
Lira sterlina	2332,500
Lira irlandese	2082,250
Corona danese	186,205
Dracma	10,982
E.C.U.	1475 —
Dollaro canadese	1137,600
Yen giapponese	8,847
Franco svizzero	817,875
Scellino austriaco	97,575
Corona norvegese	217,950
Corona svedese	216,175
FIM	303,975
Escudo portoghese	10,495
Peseta spagnola	10,831
Dollaro australiano	1132,350

Media dei titoli dell'11 aprile 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	63,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	95,050
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	93,625
» 10% » » 1977-92	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	98,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,750
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,950
» » » » 1- 5-1982/86	99,975
» » » » 1- 6-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1983/86	99,950
» » » » 1- 8-1982/86	100,325
» » » » 1- 8-1983/86	100,025
» » » » 1- 9-1982/86	100,400
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,600
» » » » 1-10-1983/86	100,125
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	101,025
» » » » 1- 1-1983/87	100,950
» » » » 1- 2-1983/87	100,950
» » » » 1- 3-1983/87	101,275
» » » » 1- 4-1983/87	101,475
» » » » 1- 5-1983/87	101,275
» » » » 1- 6-1983/87	101 —
» » » » 1-11-1983/87	100,625
» » » » 1-12-1983/87	100,275
» » » » 1- 1-1984/88	100,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,050
» » » » 1- 3-1984/88	99,975
» » » » 1- 4-1984/88	100,775
» » » » 1- 5-1984/88	100,250
» » » » 1- 6-1984/88	99,775
» » » » 1- 7-1983/88	101,500
» » » » 1- 8-1983/88	101,200
» » » » 1- 9-1983/88	101,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,575
» » » » 1- 7-1990	97,975
» » » » 1- 8-1990	97,975
» » » » 1- 9-1990	97,950
» » » » 1-11-1983/90	103,025
» » » » 1-12-1983/90	102,750
» » » » 1- 1-1984/91	101,975
» » » » 1- 2-1984/91	102,025
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 1- 4-1984/91	101,350
» » » » 1- 5-1984/91	101,425
» » » » 1- 6-1984/91	100,975
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,100
» » » » 1- 9-1984/91	100,100
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1992	99 —
» » » » 1- 2-1992	97,925
» » » » 1- 2-1995	99,225
» » » » 1- 3-1995	96,775
» » » » 1- 4-1995	96,675
» » » » 1- 5-1995	96,775
» » » » 1- 6-1995	96,675
» » » » 1- 7-1995	97,525
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50% 1-10-1986	100,175
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,750
» » » 12 % 1- 2-1988	99,700
» » » 12 % 1- 3-1988	99,975
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,200
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,500
» » » 12,50% 1-10-1988	100,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	100,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	113,750
» » » » 1983/90 11,50%	112,600
» » » » 1984/91 11,25%	112,500
» » » » 1984/92 10,50%	110,750
» » » » 1985/93 9,60%	103,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M11046

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila

Con decreto del Ministro del tesoro del 20 marzo 1986 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con sede in L'Aquila.

86A2691

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

metodologia e didattica.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Facoltà di scienze economiche e sociali:

storia economica e sociale del medioevo.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria I.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

restauro architettonico;
progettazione urbanistica (prima annualità);
tecnica delle costruzioni (prima annualità).

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di giurisprudenza:

contabilità di Stato.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A2692-86A2846

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi funzionale;
inglese II.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisiopatologia digestiva.

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

Facoltà di magistero:

estetica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:

storia comparata delle istituzioni educative.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A2693-86A2847-86A2942

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 26/1986)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 24 del 10 aprile 1986;

Vista la comunicazione CEE n. 183901 del 15 aprile 1986 da cui risulta un valore negativo della differenza tra media CEE dei prezzi al consumo della benzina al netto delle tasse e corrispondente prezzo interno di 8,85 L./lt.;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in pari data, che aumenta per la stessa cifra le aliquote di I.F. in base alle disposizioni della legge 25 marzo 1986, n. 73;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 73 succitata;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che sarà emanato a seguito della predetta deliberazione del Consiglio dei Ministri, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	L./lt	1.280
benzina super senza piombo	»	1.305
benzina normale	»	1.230
benzina agricola	»	225
benzina pesca e piccola marina	»	206

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 18 aprile 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

86A2991

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto di primo dirigente amministrativo

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12531/500.8 del 19 luglio 1984;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui alla tabella XX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si è reso disponibile un posto di primo dirigente da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui alla tabella XX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale affari generali del turismo e dello sport - Divisione II - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco), oppure vistata dal capo ufficio presso il quale il concorrente presta servizio.

Art. 3.

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» » 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività dell'istituto	» » 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» » 8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	» » 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive condizioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 1986.

Art. 4.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1986

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1986
Registro n. 3 Turismo, foglio n. 304

86A2700

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1985, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 maggio 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 28 maggio 1986, ore 9.

86A2768

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 101, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, si svolgeranno presso l'Istituto di urbanistica e pianificazione in via Larga n. 42 - Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 maggio 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 28 maggio 1986, ore 9.

86A2766

ENTE AUTONOMO «ESPOSIZIONE TRIENNALE INTERNAZIONALE DELLE ARTI DECORATIVE E INDUSTRIALI MODERNE E DELL'ARCHITETTURA MODERNA»

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico (ruolo tecnico) con mansioni di addetto alle macchine contabili ed ai sistemi di videoscrittura per i servizi dell'Ente.

E indetto ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico (ruolo tecnico) con mansioni di addetto alle macchine contabili ed ai sistemi di videoscrittura per i servizi dell'Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, viale Alemagna, 6.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso della licenza di scuola media inferiore.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al segretario generale dell'Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna» - 20121 Milano - Viale Alemagna, 6 - e presentate o fatte pervenire in plico raccomandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso dello schema di domanda presso la segreteria generale dell'Ente.

86A2657

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente tecnico (tecnico d'igiene - perito chimico) dell'unità operativa tutela della salute nei luoghi di lavoro presso l'unità sanitaria locale n. 11.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (tecnico d'igiene - perito chimico) dell'unità operativa tutela della salute nei luoghi di lavoro presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale «S. Anna» in Como.

86A2661

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/11, a:

due posti di fisico collaboratore;
un posto di assistente tecnico - perito industriale (perito chimico);
un posto di assistente tecnico - perito industriale (perito nucleare);
un posto di assistente tecnico - perito industriale (perito fisico),

da adibire al laboratorio di radioprotezione della 4ª U.O. del presidio multizonale di igiene e prevenzione di Milano.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Milano.

86A2808

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di primario ospedaliero di pediatria;
un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche;
un posto di primario ospedaliero di radiologia;
un posto di chimico dirigente;
undici posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale - collaboratore;
un posto di assistente sanitario - collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Pontedera (Pisa).

86A2812

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

un posto di assistente amministrativo (ex aiuto ragioniere);
un posto di coadiutore amministrativo (ex applicato);
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (assistente sanitaria visitatrice);
un posto di agente tecnico (operaio qualificato);
due posti di assistente tecnico (un posto di geometra ed un posto di aiuto geometra);
due posti di operatore tecnico (idraulico);
un posto di assistente sociale;
due posti di psicologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi della U.S.L. in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

86A2974

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

tre posti di operatore professionale coordinatore: personale infermieristico - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria derivanti da altrettanti posti vacanti nella professione specifica di infermiere professionale;
un posto di assistente medico (con rapporto di lavoro a tempo pieno) disciplina di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico (con rapporto di lavoro a tempo pieno) disciplina di neurologia area funzionale di medicina;
sette posti di assistente medico (con rapporto di lavoro a tempo pieno) disciplina di psichiatria area funzionale di medicina;
sei posti di assistente medico (con rapporto di lavoro a tempo pieno) disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
tre posti di assistente medico (con rapporto di lavoro a tempo pieno) disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di assistente medico (con rapporto di lavoro a tempo pieno) disciplina di ortopedia e traumatologia area funzionale di chirurgia;
due posti di assistente medico (con rapporto di lavoro a tempo pieno) disciplina di chirurgia generale area funzionale di chirurgia;
due posti di assistente medico (con rapporto di lavoro a tempo pieno) disciplina di odontoiatria e stomatologia area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in La Spezia.

86A2809

REGIONE PIEMONTE

Concorso a tre posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 50

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 50.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

86A2675

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

due posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia da assegnare alla seconda divisione di ortopedia e traumatologia;
due posti di operatore tecnico - elettricista - ruolo tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuneo.

86A2677

REGIONE VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di operatore tecnico - autista presso l'unità sanitaria locale n. 11.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di operatore tecnico - autista presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi presso il settore personale dell'U.S.L. in Pordenone.

86A2706

Concorso a due posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 32

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a due posti di coadiutore amministrativo - ruolo amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

86A2660

REGIONE PUGLIA

Concorso a due posti di ostetrica presso l'unità sanitaria locale BA/3

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ostetrica presso l'unità sanitaria locale BA/3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Andria (Bari).

86A2658

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/18, a:

tre posti di assistente medico di medicina generale a tempo pieno - area di medicina;

uno posto di assistente di ostetricia e ginecologia a tempo pieno - area di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Putignano (Bari).

86A2659

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 18

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, ad un posto di primario ospedaliero di psichiatria (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavullo nel Frignano (Modena).

86A2676

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina: dermatologia presso l'unità sanitaria locale n. 5.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina: dermatologia (a tempo pieno) presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale - servizio concorsi dell'U.S.L. in Foligno (Perugia).

86A2704

REGIONE MARCHE

Concorso a centodue posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale) presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Ancona.

86A2804

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA

Concorso ad un posto di tecnico di citologia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di citologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

86A2708

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di capo sala

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

86A2709

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

Ospedale mauriziano di Torino:

un posto di farmacista dirigente;

un posto di aiuto corresponsabile di chirurgia plastica;

un posto di operatore professionale coordinatore - capo tecnico di radiologia.

Ospedale mauriziano di Lanzo:

un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

86A2892

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

CORTE DEI CONTI

Errata-corrige al bando relativo al concorso speciale pubblico, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia. (Bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 dell'11 aprile 1986).

All'art. 10, secondo comma, del bando indicato in epigrafe, leggasi: «La prova pratica non si intende superata se il candidato non vi ottenga la votazione di almeno *sette decimi*», anziché: «La prova pratica non si intende superata se il candidato non vi ottenga la votazione di almeno *sei decimi*».

86A2905

REGIONE LIGURIA

Avviso di rettifica all'estratto di bando relativo all'indizione di concorsi a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 13 e riapertura dei termini. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985).

L'estratto di bando citato in epigrafe relativamente ai concorsi a centoventicinque posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario, derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è rettificato con nuovo bando di concorso riservato, ai sensi dell'art. 68 del citato decreto del Presidente della Repubblica, per la copertura di centoventiquattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario, così ripartiti:

Sessantasette posti per l'area funzionale di medicina di cui:

due posti per la disciplina di anatomia e istologia patologica;
sette posti per la disciplina di cardiologia;
un posto per la disciplina di dermosifilopatia;
un posto per la disciplina di diabetologia;
un posto per la disciplina di dietetica;
due posti per la disciplina di ematologia;
un posto per la disciplina di gastroenterologia;
quattro posti per la disciplina di immunoematologia e trasfusionale;
quattro posti per la disciplina di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto per la disciplina di malattie infettive;
nove posti per la disciplina di medicina generale;
quattro posti per la disciplina di nefrologia;
quattro posti per la disciplina di neurologia;
tre posti per la disciplina di neuroradiologia;
un posto per la disciplina di oncologia;
un posto per la disciplina di pediatria;
sette posti per la disciplina di pneumologia;
cinque posti per la disciplina di psichiatria;
otto posti per la disciplina di radiologia diagnostica;
un posto per la disciplina di recupero riabilitazione.

Cinquantatre posti per l'area funzionale di chirurgia di cui:

diciannove posti per la disciplina di anestesia e rianimazione;
un posto per la disciplina di cardiochirurgia;
otto posti per la disciplina di chirurgia generale;
un posto per la disciplina di chirurgia maxillo-facciale;
un posto per la disciplina di chirurgia plastica;
un posto per la disciplina di chirurgia toracica;
due posti per la disciplina di chirurgia vascolare;
due posti per la disciplina di neurochirurgia;
tre posti per la disciplina di oculistica;
due posti per la disciplina di odontoiatria e stomatologia;
quattro posti per la disciplina di ortopedia e traumatologia;
quattro posti per la disciplina di ostetricia e ginecologia;
un posto per la disciplina di otorinolaringoiatria;
quattro posti per la disciplina di urologia.

Quattro posti per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica di cui:

tre posti per la disciplina di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
un posto per la disciplina di medicina del lavoro.

Nel contempo il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, è stato riaperto e prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Genova.

86A2807

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrâzione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221